



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 21/04/2023

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VILLAPERUCCIO - EX ART. 12 L. 241/90.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì 21 del mese di Aprile alle ore 13:38 Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
PIRAS	MARCELLINO - SINDACO	SI	
STERA	MARIO SILVIO	SI	
UCCHEDDU	NICOLA		SI
PINNA	ROBERTO	SI	
CROBU	DANIELA		SI
LAI	SAMUELE	SI	
MONTEI	PANCRAZIO		SI
NONNIS	CRISTIAN		SI
SECCI	PATRIZIA	SI	
CARTA	DANTE SAMUELE		SI
PINTUS	GABRIELLA	SI	
ARESU	MAURIZIO	SI	
PILLONI	SIMONE		SI

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. MILIA EMANUELA il quale provvede alla redazione del presente verbale .

Il Presidente Sindaco Piras Marcellino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di Deliberazione n. 11 del 22.03.2023 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VILLAPERUCCIO- EX ART. 12 L. 241/90.

Il Presidente, preliminarmente, acquisisce il consenso dei consiglieri circa la videoregistrazione della seduta.

Il Sindaco da atto che i Consiglieri assenti hanno comunicato verbalmente la propria assenza, giustificandola opportunamente.

Il Sindaco quindi illustra il contenuto della proposta.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, Decreto Lgs. 267/2000;

Non essendovi interventi;

Con la seguente votazione unanime:

Voti Favorevoli	n. 7
Astenuti	n. 0
Contrari	n. 0

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte l'allegata proposta di deliberazione n. 11 del 22.03.2023 avente ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VILLAPERUCCIO- EX ART. 12 L. 241/90.

Con separata votazione unanime

Altresì

DELIBERA

L'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza.

OGGETTO: **APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VILLAPERUCCIO- EX ART. 12 L. 241/90.**

IL SINDACO

RICHIAMATE la Legge nazionale 266/91 e la Legge regionale n. 39/1993, entrambe disciplinanti l'attività del Volontariato;

RICHIAMATA la L. 241/90 e ss.mm.e ii. che all'art. 12 'Provvedimenti attributivi di vantaggi economici' recita "...1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi (*comma così modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013*);

PREMESSO che questa Amministrazione riconosce il fondamentale ruolo svolto in ambito sociale dalle Associazioni Culturali, Ricreative e Sociali operanti nel territorio comunale ed intende sostenere e promuovere la loro attività attraverso l'erogazione di contributi economici;

RILEVATA la necessità di disciplinare l'accesso ai suddetti benefici economici mediante l'adozione di apposito Regolamento;

VISTO lo schema di Regolamento all'uopo predisposto, che fornisce al Comune uno strumento necessario per riconoscere in favore delle Associazioni culturali, sociali e di volontariato i contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici erogabili dal Comune;

RITENUTO DI procedere all'approvazione del suddetto Regolamento;

PROPONE

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE il Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici alle associazioni culturali, sociali e di volontariato - ex art. 12 l. 241/90, allegato al presente Atto;

DI STABILIRE che il suddetto Regolamento entri in vigore dalla data di esecutività del presente atto, dando altresì atto che lo stesso abroga interamente il precedente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 07/07/1992.

IL SINDACO

Piras Marcellino

PARERI ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

<p>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p>	<p>Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Data 04/04/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.TO MARINANGELI MANUELA</p>
---	--

<p>PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p>	<p>Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>Data 04/04/2023</p> <p>Il Responsabile del Servizio Finanziario F.TO PORCU MONICA</p>
---	---

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/04/2023

IL RESPONSABILE
F.TO MANUELA MARINANGELI

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 04/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO MONICA PORCU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO SINDACO MARCELLINO PIRAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO EMANUELA MILIA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/04/2023 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **21/04/2023** al **06/05/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 21/04/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 06/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO EMANUELA MILIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villaperuccio, 17.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
EMANUELA MILIA



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

P.zza IV° Novembre, n. 1 – Cap.09010 Tel. 0781.950046

mail pec: protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

e.mail: segreteria@comune.villaperuccio.ci.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILII FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, SOCIALI E DI VOLONTARIATO CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VILLAPERUCCIO - EX ART. 12 L. 241/90.

(Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.04.2023)

INDICE
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Campo di applicazione
Art. 3 – Settori di intervento
Art. 4 – Ammissibilità
Art. 5 – Esclusione
Art. 6 – Iscrizione all’Albo delle Associazioni
Art. 7 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Art. 8 – Procedimento per il riconoscimento dei contributi
Art. 9 – Spese ammissibili
Art. 10 – Spese non ammissibili
Art. 11 – Modalità di rendicontazione
Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 13– Patrocinio
Art. 14 – Norme Finali
Art. 15– Entrata in vigore

ART. 1 – Finalità

Il presente Regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, in favore di Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative con sede legale nel Comune di Villaperuccio, che prestano senza fini di lucro, la propria attività di carattere sociale, di interesse culturale, ludico ricreativo e di interesse collettivo in generale.

L'Amministrazione comunale riconosce dei contributi alle Associazioni comunali, a sostegno delle iniziative e proposte meritevoli di sostegno pubblico, che perseguono finalità di interesse collettivo.

ART. 2 - Campo di applicazione

Il Comune di Villaperuccio, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia regolamentare, adotta il presente Atto e, a norma dell'art. 12 della L. 241/1990 e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D. Lgs. 267/2000 disciplina la concessione di contributi, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

ART. 3 - Settori d'intervento

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a. Iniziative culturali e sociali;
- b. Iniziative ricreative e del tempo libero;
- c. iniziative di promozione turistica del territorio;
- d. iniziative di protezione civile;
- e. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali;
- f. attività teatrali, musicali, cinematografiche e di spettacolo in genere;
- g. convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali;
- h. iniziative di tutela, promozione e valorizzazione delle dei siti naturalistici/ambientali/archeologici, delle, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- i. iniziative di protezione civile e tutela del territorio.

ART. 4 – Ammissibilità

Possono presentare istanza di contributi le Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Enti e Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative

- che hanno sede legale nel Comune di Villaperuccio;
- che operano senza finalità di lucro;
- in possesso di atto Costitutivo e/o Statuto regolarmente registrato;
- regolarmente iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni culturali, sociali e di volontariato;
- regolarmente iscritti agli appositi albi/registri regionali e/o nazionali ove previsto (allegando relativa attestazione).
- Iscritte al Registro Regionale Generale del Volontariato, istituito presso la Presidenza della Regione Autonoma della Regione Sardegna per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle iniziative, specifiche o a carattere continuativo di carattere sociale, culturale, di diffusione della solidarietà, finalizzate anche alla protezione dell'ambiente naturale ed alla tutela dell'incolumità della popolazione in occasione di eventi accidentali e/o calamitosi.

Casi specifici: le Associazioni di Protezione Civile, Croce Rossa, etc., possono non avere sede legale nel Comune di Villaperuccio, ma devono svolgere la loro attività prevalente a favore dei cittadini e/o del territorio di Villaperuccio

ART. 5 - Esclusione

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti

tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali e soggetti aventi scopo di lucro.

ART. 6 – Iscrizione all’Albo delle Associazioni

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all’iscrizione all’Albo comunale, ai sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., a quanto disciplinato in materia nei regolamenti comunali.

il Servizio Cultura comunale provvede alla tenuta e aggiornamento annuale dell’Albo delle Associazioni Culturali, sociali e di volontariato sociale.

Le stesse Associazioni devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Possono accedere all’iscrizione all’Albo anche le Associazioni che non hanno sede legale nel Comune di Villaperuccio purché svolgano la loro attività a favore anche dei cittadini e/o del territorio di Villaperuccio (es. Protezione Civile, Volontari del Soccorso, Croce Rossa, etc.)

Lo Statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l’assenza di finalità di lucro.

Non possono essere iscritti all’Albo i partiti politici, i movimenti politici, le associazioni che per statuto prevedono la partecipazione a competizioni elettorali.

Il venir meno di uno dei requisiti richiesti comporta la cancellazione dall’Albo Comunale con effetto immediato. La cancellazione dall’Albo è comunicata all’Associazione interessata e comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata per verificare il permanere delle condizioni per l’iscrizione dell’Albo medesimo.

ART. 7 - Modalità e termini di presentazione dell’istanza di contributo

Il Responsabile dell’Ufficio Cultura comunale, previa approvazione del Bilancio di previsione dell’Ente, approva annualmente con propria Determinazione il Bando e la modulistica per la concessione dei contributi sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore delle Associazioni Enti, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative.

La domanda di contributo deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villaperuccio entro e non oltre il termine indicato nell’avviso pubblico e nello stesso Bando di concorso per l’accesso ai contributi

da pubblicarsi sul sito internet del Comune all’indirizzo: <https://www.comune.villaruccio.ci.it> e all’albo pretorio on line.

Le richieste di contributo, in risposta all’avviso, per le iniziative della programmazione annuale devono pervenire al Comune entro il termine fissato dall’avviso/bando, per il quale fa fede la data di accettazione al registro di protocollo dell’Ente.

La domanda, deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Ente o Associazione e corredata dalla seguente documentazione:

1. Programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l’anno in corso, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento;
2. Indicazione dell’ammontare del contributo richiesto;
3. Quadro economico per ciascuna manifestazione/evento suddiviso in voci di entrata e di spesa;
4. Copia del Bilancio preventivo distinto in Entrate e Spese con relazione descrittiva delle attività che si intende svolgere comprensiva di spese e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;
5. Copia del Bilancio consuntivo e quadro riassuntivo di Entrata e di Spesa, qualora esistente, comprensivo dei contributi concessi dal Comune, dalla Regione Autonoma della Sardegna o altri Enti Pubblici;
6. Dichiarazione del Legale rappresentante che certifichi il numero dei soci iscritti, in regola con

il pagamento della quota contributiva al 31 dicembre dell'ultimo anno;

7. Dichiarazione del Legale Rappresentante che il richiedente non fa parte della articolazione politico amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.195/74 e dall'art. 4 della L.659/81;
8. Autocertificazione in merito agli estremi identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della L.136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (su modulo del Comune);
9. Dichiarazione relativa ai contributi eventualmente richiesti o concessi per la medesima iniziativa o per il programma di attività continuative, da altri Enti pubblici o privati;
10. Dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
11. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell'Associazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l'esclusione del richiedente dal contributo. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente potrà richiedere in ogni momento al soggetto richiedente contributo, qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del procedimento.

In casi straordinari, per iniziative e manifestazioni una tantum che non seguano una programmazione annuale, che a giudizio della Giunta Comunale possiedano particolare rilevanza sociale, culturale, turistica, è ammessa la deroga dei termini per la presentazione di richiesta di contributo, successiva al termine stabilito da Bando.

I contributi di natura straordinaria possono essere erogati purché l'istanza illustri dettagliatamente lo scopo di pubblico interesse, in armonia con le finalità perseguite dal Comune e sia corredata dalla documentazione sopradescritta, a condizione che pervenga almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'effettuazione dell'iniziativa.

ART. 8 – Procedimento per il riconoscimento dei contributi

Annualmente l'Amministrazione Comunale determina il budget complessivo destinato al riconoscimento dei contributi in favore delle Associazioni culturali, sociali e di volontariato, aventi sede legale nel Comune di Villaperuccio, mediante adozione della Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione.

A seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione annuale, il Responsabile del Servizio competente, dispone l'apertura di Bando pubblico per la presentazione delle istanze di contributo, a favore delle Associazioni culturali, sociali e di volontariato, regolarmente iscritte all'Albo comunale in possesso dei requisiti necessari di accesso alla misura di sostegno.

Allo scadere dei termini l'Ufficio competente verifica la documentazione pervenuta e il possesso dei requisiti necessari e la titolarità ad eventuale riconoscimento del sostegno comunale. Nessun contributo può essere disposto a favore di soggetti o iniziative privi dei requisiti necessari o in contrasto con le norme regolamentari o con le Leggi nazionali e regionali in materia. Il Servizio competente, ai fini istruttori, può richiedere all'Associazione eventuale integrazione della documentazione, presentata in sede di inoltro dell'istanza.

La Giunta Comunale vaglia le proposte provenienti dalle Associazioni in termini di perseguimento delle finalità di interesse generale, l'importanza degli interventi e manifestazioni sotto il profilo socio-culturale per la comunità locale, qualità, originalità e potenzialità della proposta, rilevanza dell'evento, coinvolgimento della popolazione e ricaduta economica sul territorio.

Nei casi in cui pervengano al Comune più istanze per la realizzazione di un medesimo evento/manifestazione, resta in capo all'organo politico la decisione su quale sia la proposta progettuale meglio aderente alle direttive statutarie dell'Ente e meglio rispondente alle finalità di interesse pubblico, operando le scelte decisorie in merito all'assegnazione dei contributi a sostegno della realizzazione delle iniziative.

Lo stesso Organo con atto deliberativo di Giunta Comunale, valutate le proposte incarica l'Ufficio

competente alla predisposizione di tutti gli atti necessari al riconoscimento del contributo da erogare in favore dell'Associazione/Ente richiedente, con indicazione dell'ammontare del contributo riconosciuto.

La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

La Giunta Comunale può riconoscere un acconto non superiore al 30% delle risorse assegnate per la realizzazione delle iniziative/eventi, che potrà essere erogato al momento del riconoscimento dello stesso contributo all'Associazione di volontariato;

il saldo del contributo avverrà a manifestazione/evento concluso, previa verifica della rendicontazione di spesa.

Gli Enti e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali manifestano esteriormente tale attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune di Villaperuccio (es. Locandine, Brouchure, passaggi televisivi e radiofonici promozionali etc.).

Il Comune di Villaperuccio si riserva il diritto di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Qualora venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatta salva l'adozione di provvedimenti atti a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, si provvederà all'immediata esclusione dai benefici.

La liquidazione del contributo, avverrà previo esame della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, sulla base delle pezze giustificative ammissibili di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, corredata da relazione comprovante la corrispondenza tra il programma presentato e quello effettivamente realizzato dal richiedente.

Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.

L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore, fermo restando che il Comune dovrà essere informato sulle modalità di organizzazione dell'evento e sulle forme di pagamento eventualmente previste per l'ingresso alla manifestazione.

ART. 9 - Spese ammissibili

Il contributo è finalizzato al sostegno delle seguenti spese:

- spese di tipografia;
- spese di pubblicità e/o affissione;
- spese di locazione delle sale per convegni e manifestazioni;
- spese per il noleggio delle attrezzature necessarie all'organizzazione e allo svolgimento delle attività finanziate (che non siano già in dotazione dell'Associazione);
- spese di montaggio e smontaggio palco per la realizzazione di particolari iniziative;
- spese per i diritti SIAE e di assicurazione;
- spese per l'allestimento e decorazione dei locali e/o luoghi utilizzati per l'espletamento della manifestazione;
- spese per l'esibizione artistica di gruppi teatrali/musicali e simili;
- spese per organizzazione/realizzazione di eventi quali sagre agro-alimentari, mostre ecc. (nello specifico per il pagamento della prestazione d'opera in favore delle partite iva e professionisti dello specifico settore);
- spese per eventuale assistenza tecnica durante lo svolgimento dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa proposta (service per assistenza audio e luci ecc...);
- rimborso spese (per carburante, viaggio, polizze assicurative per persone o cose) connesse alla realizzazione dell'Attività, Manifestazione e Iniziativa finanziata per un massimo di € 500,00.

Art. 10 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. spese di rappresentanza: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali etc.;

2. spese di vitto e soggiorno relative a soggetti appartenenti all'Organismo beneficiario di contributo;
3. acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che non siano espressamente autorizzati in sede assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni teatrali, musicali, cinematografiche e mostre;
4. scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico o non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo e alla manifestazione;
5. spese non dettagliate in modo specifico;
6. oneri relativi ad attività promozionali dell'Associazione;
7. oneri relativi ad attività di formazione;
8. oneri relativi a seminari, convegni e ogni forma di pubblicità non correlati all'attività/manifestazione e iniziativa finanziata;
9. rimborsi spese per energia elettrica, telefonia, servizio idrico;
10. spese per quote associative per l'iscrizione ad altre associazioni;
11. spese per acquisto o dotazione di beni di proprietà dell'associazione;
12. premi in denaro o altra utilità se previsti da lotterie con estrazione.

ART. 11 - Modalità di rendicontazione

I contributi sono erogati previa presentazione di rendiconto delle spese, sottoscritto dal Rappresentante legale/Presidente del soggetto richiedente.

Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di rendicontare l'utilizzo dell'importo complessivo destinato all'espletamento delle manifestazioni (spese sostenute dall'organizzatore e importo del contributo concesso dal Comune).

Ai fini della rendicontazione, le pezze giustificative dovranno essere costituite esclusivamente da:

- fatture fiscali intestate alle rispettive Associazioni che siano regolarmente numerate, registrate e, quindi, verificabili;
- dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000, dei terzi attestanti compensi (soggetti a ritenuta d'acconto) ricevuti dal beneficiario per prestazioni effettuate in occasione delle iniziative oggetto del contributo, nelle quali sia espressamente indicata l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 5 – comma 2 del DPR 633/72 e successive modifiche, debitamente firmate dal ricevente in originale.

I documenti giustificativi di spesa devono riferirsi all'intera attività svolta e devono riportare almeno i seguenti elementi minimi:

a) i dati essenziali del soggetto che emette il documento di spesa;

b) i dati essenziali del soggetto debitore, coincidente con il beneficiario del contributo;

c) le voci di spesa analitiche;

c) l'importo (specificando l'I.V.A.)

Non verrà considerata valida nessun altro tipo di documentazione.

I documenti di spesa non validi saranno esclusi dal computo della somma rendicontata.

Il contributo sarà ridotto in caso di realizzazione parziale delle attività e delle iniziative proposte.

In caso di mancato svolgimento dell'evento o del programma di attività per cui il contributo è stato concesso, il beneficiario dovrà restituire l'eventuale anticipazione già corrisposta. Previa diffida ad adempiere, il Responsabile del Servizio competente procederà al recupero dell'anticipazione.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

ART. 13 - Patrocinio

Per patrocinio s'intende la partecipazione senza oneri dell'Amministrazione Comunale alle iniziative culturali, ricreative, organizzate dai soggetti indicati all'art. 1 del presente Regolamento.

- Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. La concessione del patrocinio è formalizzata con Deliberazione della Giunta Comunale:

- a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale, per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
- b) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa formativa specifica rivolta ad una particolare fascia di utenti).

- *Soggetti beneficiari dei patrocini*

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) associazioni, comitati e fondazioni, senza fine di lucro, operanti sul territorio;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

- *Criteri per la concessione di patrocini*

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

- *Concessione di patrocini in casi eccezionali*

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.
2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma 1 contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

- *Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni*

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico;
 - b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
 - c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;
2. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

- *Procedura per la concessione di patrocini*

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio o di

svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
- d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, dispone in merito alla concessione del patrocinio.

4. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

- Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

- Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico.

Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 e seguenti del presente Regolamento.

- Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro.

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:

- a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

- Rendicontazione dei patrocini concessi.

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

- a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
- b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

ART. 14 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del C.C. nonché le disposizioni regolamentari, atti amministrativi e norme di settore.

ART.15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune. Il presente Atto sostituisce integralmente il Regolamento adottato con Deliberazione G.C. n. 38 del 07.07.1992 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici".